

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 SETTEMBRE 2019

(proposta dalla G.C. 2 agosto 2019)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FERRERO Viviana	MALANCA Roberto
AMORE Monica	FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico
ARTESIO Eleonora	FORNARI Antonio	NAPOLI Osvaldo
AZZARÀ Barbara	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GIOVARA Massimo	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	GOSETTO Fabio	RUSSI Andrea
CARLEVARIS Cinzia	GRIPPO Maria Grazia	SGANGA Valentina
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	TISI Elide
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TRESSO Francesco
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	VERSACI Fabio
FASSINO Piero	MAGLIANO Silvio	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 37 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti le Consigliere e i Consiglieri: MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - POLLICINO Marina - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ASTA PUBBLICA. TERZO ELENCO 2019. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale del 3 giugno 2019 (mecc. 2019 01718/131) e dell'8 luglio 2019 (mecc. 2019 02281/131) è stata approvata l'alienazione ad asta pubblica di una serie di immobili di proprietà comunale, indicati negli elenchi allegati ai due provvedimenti, per un totale di n. 15 Lotti. Di questi, 8 sono stati oggetto di asta pubblica n. 40/2019, giunta a scadenza il 30 luglio 2019 ed 1 (Foresteria Lingotto) è stato oggetto di asta pubblica n. 46/2019, il cui termine di presentazione offerte è previsto per il 24 settembre 2019.

Sebbene l'asta per i Lotti residui sia in fase di preparazione da parte dei competenti Uffici, l'operazione non esaurisce il Piano Dismissioni 2019-2021 approvato unitamente al DUP con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024); è stata, pertanto, effettuata la due-diligence prodromica alla predisposizione di un ulteriore elenco di beni suscettibili di alienazione (ovvero costituzione del diritto di superficie/proprietà superficiaria), elenco che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 1).

Si tratta prevalentemente di alloggi e box/posti auto ubicati nelle palazzine di via Santa Chiara nn. 56 e 58, pervenute alla Città per effetto dello scioglimento dell'ex IPAB "Istituto del Buon Pastore", disposto con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 34-4401 del 19 dicembre 2016, con la quale veniva altresì approvato il contestuale trasferimento del personale dipendente e dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare (quale individuato nell'allegato "A" al provvedimento) alla Città di Torino, con vincolo di destinazione dei beni e delle relative rendite a servizi socio-assistenziali. La Città ha preso atto della devoluzione con deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2016 (mecc. 2016 06786/131).

Parimenti per effetto di detto scioglimento è pervenuto in proprietà della Civica Amministrazione il compendio ubicato in corso Principe Eugenio 18, angolo via Moris (compreso nella sezione II dell'allegato elenco immobili - allegato 1), rientrante in un ambito disciplinato - a seguito di variante al PRG n. 172/2011 - dall'articolo 19 comma 26 delle N.U.E.A., all'interno del quale il compendio medesimo costituisce l'Unità Minima di Intervento n. 5, destinata a "residenze collettive, housing sociale ed Edilizia Residenziale Pubblica". Si intende costituire proprietà superficiaria novantanovenale sull'intera UMI 5 così come disegnata nelle N.U.E.A.. Il perimetro della stessa "ritaglia" una esedra sul fronte di corso Principe Eugenio a confine con l'UMI 3 destinata a giardino pubblico, esedra che si colloca sull'angolo di un basso fabbricato fatiscente prospiciente il corso; per tale ragione, si ritiene di prescrivere nel bando di gara l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere alla demolizione di tale fabbricato e di cedere alla Città, senza corrispettivo, la porzione di sedime di risulta da adibirsi a giardino, a semplice richiesta della Città stessa. In tal modo l'Amministrazione disporrà della superficie occorrente all'ingresso del giardino quando potrà effettuarsene la sistemazione a verde pubblico. Inoltre, si ritiene di inserire nel bando l'obbligo di assoggettamento 99ennale ad uso pubblico di una striscia

di terreno con ingresso da via Moris a confine tra l'UMI 5 e l'UMI 6, così da consentire l'ingresso al giardino pubblico anche dal lato est del Lotto.

Con riguardo alle destinazioni previste dal PRG, ferma restando la destinazione ad E.R.P. sull'intero compendio, con onere a carico dell'aggiudicatario di reperire l'eventuale relativo finanziamento pubblico, poiché sono ammissibili destinazioni a servizi pubblici (residenze collettive e housing sociale), ai sensi dell'articolo 19 delle N.U.E.A. è necessario che l'acquirente si convenzioni con la Città per il mantenimento della funzione prevalentemente pubblica insediata e apponga vincolo di destinazione in tal senso. Infatti, ai sensi del comma 65 ter punto 15 dell'articolo 8 delle N.U.E.A. "Fatta salva la verifica di conformità con i Piani Sovraordinati e la zonizzazione acustica, è comunque ammesso il cambio o l'inserimento di attività di servizio di cui all'art. 3 punto 7 purché (...) soggetto a specifica convenzione urbanistica". Inoltre, l'articolo 19 delle N.U.E.A., commi 4 e 5, norma gli interventi sulle aree destinate a Servizi Pubblici, stabilendo che "è ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico solo previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica".

La forma di convenzionamento può essere mutuata dai precedenti indirizzi dettati per le residenze universitarie (con riferimento al compendio ex Nebiolo di via Bologna ed ex Superga di via Verolengo) con l'intento di potenziare e realizzare residenze universitarie accessibili anche agli studenti meno abbienti, concordandone preventivamente le tariffe; parimenti mutuabili sono gli indirizzi dettati per l'housing sociale (avuto riguardo agli edifici di piazza Massaua e via Ghedini) allo scopo di offrire alloggi e servizi con particolare connotazione sociale, per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (per ragioni economiche o per assenza di un'offerta adeguata) cercando di rafforzare la loro condizione. Perciò, per quanto attiene alle residenze collettive (residenza universitaria, studentato, ostello, residenza collettiva per studenti), in considerazione del fatto che la residenza per studenti deve essere in grado di remunerare il capitale necessario alla sua realizzazione e gestione, rispondendo al contempo pienamente ai fabbisogni abitativi degli studenti ad un costo accessibile, si conferma la necessità di provvedere a fissare preventivamente le tariffe massime che dovranno essere applicate dall'aggiudicatario, con riserva di quota almeno pari al 51% dei posti alloggio a tariffe convenzionate - con importo pari Euro 335,00 a persona in camera doppia ed Euro 420,00 a persona in camera singola, escluse IVA e utenze individuali - mentre per la quota restante del 49% le tariffe potranno essere libere. Il fabbricato dovrà essere destinato a studenti - iscritti a corsi di laurea, dottorati, master, anche presso gli istituti di Alta Formazione (Accademia Albertina, Conservatorio, Ssml Vittoria, Ied, Iaad, Iusto Rebaudengo, Escp-Europe, Scuola Holden), stagisti, borsisti, partecipanti a corsi di formazione, studenti in mobilità eccetera.

Per quanto concerne l'housing sociale, la struttura dovrà ospitare persone e famiglie in momentanea difficoltà abitativa; soggetti indicati dalla Città per i quali sia in corso un progetto di reinserimento definito dai servizi sociali e/o sanitari; giovani adulti; adulti in condizioni di fragilità o vulnerabilità a causa di eventi spazzanti; genitori soli con figli minori; persone con

disabilità; soggetti fragili aventi necessità abitative temporanee legate alla perdita dell'abitazione; soggetti che, a seguito della perdita del lavoro, non sono in grado di affrontare affitti a libero mercato; soggetti aventi necessità abitative temporanee legate a contratti, per ragioni di studio, di cura o di assistenza; soggetti che, per motivi turistici, individualmente o in gruppi organizzati, hanno esigenze di ospitalità di breve periodo a prezzi accessibili; con attenzione al mantenimento di un equilibrato mix sociale. La tariffa massima applicabile - considerati gli investimenti necessari per il recupero e la ristrutturazione del compendio - non potrà eccedere Euro 4,25/mq/mese per il 51% della superficie locativa, quale definita dagli Accordi Territoriali vigenti.

Il bando potrà prevedere anche un mix di funzioni tra le due destinazioni citate.

La Convenzione che l'aggiudicatario avrà l'obbligo di stipulare con l'Amministrazione entro 90 giorni dall'atto costitutivo del diritto di superficie/proprietà superficiaria, dovrà prevedere il vincolo di destinazione, per una durata trentennale, alla destinazione (o al mix di destinazioni) prescelta. Alla scadenza del termine trentennale la destinazione potrà essere rinnovata per un periodo da concordare mediante nuova convenzione con l'aggiudicatario o suoi aventi causa, previa revisione delle condizioni economiche e tariffarie; qualora si verificano mutamenti delle condizioni che hanno determinato la scelta di destinare la struttura alla tipologia di servizio pubblico aggiudicato, è riconosciuta facoltà di modificarne la destinazione mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione, in conformità alle previsioni urbanistiche ed alla normativa al momento vigente. A tal fine l'aggiudicatario o suoi aventi causa presenteranno istanza alla Città entro i 6 mesi precedenti la scadenza trentennale.

Per tutta la durata del diritto, l'aggiudicatario o suoi aventi causa provvederanno, anche per il tramite di idoneo soggetto gestore che assumerà gli obblighi e le responsabilità conseguenti, alla gestione della struttura e dei servizi previsti. I rapporti tra il superficiario ed il soggetto gestore saranno regolati da apposito atto tra le parti nel rispetto delle pattuizioni stabilite nel bando di gara e nella convenzione attuativa, dandone preventiva comunicazione scritta alla Città. Il superficiario rimane, in ogni caso, l'unico soggetto obbligato nei confronti della Città fino all'eventuale trasferimento della proprietà superficiaria a terzi.

Per tutta la durata del rapporto contrattuale il diritto di superficie/proprietà superficiaria non potrà essere trasferita se non in blocco, stante la connotazione unitaria di attrezzatura di interesse pubblico. Si intende che il trasferimento del diritto non potrà eccedere la durata temporale del diritto reale e dovrà rispettare gli obblighi che saranno previsti nella Convenzione, con subentro degli eventuali successori o aventi causa a qualsiasi titolo del superficiario negli obblighi medesimi. Parimenti, si intende consentire la costituzione sull'immobile di garanzie reali, a condizione che alla scadenza il Lotto venga riconsegnato alla Città libero da vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e liti di qualsiasi natura. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà inserire negli atti di trasferimento del diritto di superficie/proprietà superficiaria il vincolo all'utilizzo del Lotto per le destinazioni previste. È fatto obbligo nel contratto di cessione del diritto di superficie/proprietà superficiaria della struttura a terzi - a pena di nullità dello stesso - di

richiamare gli obblighi che saranno previsti nella convenzione attuativa, con ritrascrizione integrale di tutte le relative clausole. In ogni caso, gli eventuali successori o aventi causa a qualsiasi titolo del superficiario subentreranno allo stesso negli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.

Il monitoraggio sulla corretta esecuzione contrattuale sarà effettuato dalla Divisione competente per materia. A tal fine il superficiario (o, per esso, il soggetto gestore) dovrà produrre alla Città, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione riferita all'anno precedente che illustri la situazione complessiva della gestione e le modalità di erogazione dei servizi.

Per quanto concerne l'alienazione degli immobili sin qui citati, oltre che delle ulteriori pervenute in proprietà alla Città per effetto dello scioglimento di ex IPAB o ex EE.CC.AA. e conseguentemente gravate dal vincolo di destinazione dell'uso e delle relative rendite a servizi di assistenza sociale, il relativo corrispettivo verrà introitato sull'apposito capitolo a ciò dedicato: "Alienazioni immobili Ipab estinte", salva l'eventualità della traslazione del suddetto vincolo su altro immobile di proprietà comunale ritenuto idoneo a tale destinazione. La competenza in ordine all'approvazione di detto trasferimento spetterà alla Giunta Comunale, unitamente all'individuazione dei cespiti (o del cespite) sui quali il medesimo dovrà essere operato.

Ulteriore immobile destinato a Servizi Pubblici è quello costituito dalla porzione immobiliare ubicata in via Cecchi angolo via Cigna (rientrante nella sezione II dell'allegato elenco immobili - allegato 1): è ricompreso, secondo il vigente PRG, in area destinata a Servizi Pubblici lettera "a", attrezzature di interesse comune. Si allega planimetria non in scala indicante la porzione di fabbricato la cui alienazione si intende approvare (allegato 2).

Si intendono ammettere sul medesimo tutte le tipologie di servizi consentite dall'articolo 3, comma 15 punto 7 delle N.U.E.A., purché compatibili con le sue caratteristiche tipologiche, nonché con la zonizzazione acustica e con tutta la disciplina speciale di ciascun settore (standard, normativa igienico-sanitaria, tutela della sicurezza e della salute, eccetera). Si ritiene, cioè, di consentire l'insediamento di funzioni prevalentemente pubbliche che possano convivere con le attività già presenti nell'ambito e rivitalizzare questa porzione di territorio affiancando alle iniziative in atto ulteriori opportunità di partecipazione, sostegno e supporto ai cittadini.

È stata quindi redatta l'allegata Scheda Servizi (allegato 3) che riporta la disciplina urbanistica cui è soggetto l'immobile. Per ogni tipologia di servizio pubblico è necessario che l'aggiudicatario si convenzioni con la Città, ai sensi dell'articolo 19 delle N.U.E.A., per assicurare forme di utilizzazione del bene che ne garantisca la fruibilità pubblica. Nelle Tabelle inserite nella Scheda medesima sono indicate alcune destinazioni per le quali viene prevista la tipologia di convenzionamento obbligatoria. Anche per tale immobile viene previsto il vincolo di destinazione di durata trentennale da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, in modo tale che l'operatore aggiudicatario si impegni per sé e propri aventi causa a non modificare la destinazione prescelta per tale durata. L'atto di vincolo dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dall'atto costitutivo della proprietà superficiaria e conterrà le clausole afferenti il convenzionamento a servizi pubblici. L'atto costitutivo del diritto di superficie/proprietà

superficiaria verrà pertanto formalizzato una volta concordate le modalità del convenzionamento con l'aggiudicatario da parte dei Servizi interessati e comunque entro il 18 dicembre 2019. Si richiama integralmente la disciplina del vincolo sopra riportata con riguardo all'immobile di via Principe Eugenio angolo via Moris. Inoltre, poiché è fatto onere al concorrente di verificare la compatibilità della destinazione d'uso a Servizi prescelta con il vincolo storico culturale eventualmente gravante sul Lotto, con le sue caratteristiche tipologiche, con la zonizzazione acustica e con tutta la disciplina speciale di ciascun settore e stante la tempistica prevista per la stipulazione dell'atto, si ritiene che debba essere consentita la modificazione del Servizio proposto in sede di gara per limitate ragioni ed entro il termine di stipulazione della Convenzione Attuativa. Pertanto, la destinazione d'uso prevalente proposta dall'aggiudicatario in sede di partecipazione all'asta potrà essere modificata sino alla data di stipulazione della Convenzione Attuativa - con conseguente necessaria modificazione degli impegni eventualmente assunti con l'atto costitutivo del diritto di superficie/proprietà superficiaria - unicamente nei seguenti casi:

1. diniego, da parte degli Enti/Autorità competenti, all'insediamento della destinazione d'uso prevista o al riconoscimento dei requisiti a tal fine prescritti, non imputabile a fatto dell'aggiudicatario; tale circostanza dovrà essere debitamente documentata attraverso la presentazione di idonea documentazione proveniente dall'Ente o Autorità;
2. sussistenza di ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed evitabilità, idoneamente documentate a cura dell'aggiudicatario/a.

Qualora sia accertata la sussistenza di tali presupposti, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di destinare il Lotto ad una o più delle destinazioni d'uso di cui alla Scheda Servizi esclusi usi incompatibili e le relative modalità di convenzionamento saranno disciplinate nella Convenzione Attuativa.

Gli immobili di cui al presente provvedimento - che saranno alienati mediante asta pubblica in base al criterio del maggior rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta - verranno ceduti in proprietà piena ovvero in superficiaria novantanovenale a corpo e non a misura (con esclusione delle previsioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 1538 Codice Civile), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti. Saranno, altresì, ceduti liberi da ipoteche e pignoramenti, nonché da arretrati di imposte e tasse gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, con garanzia per evizione, senza obbligo da parte della Città di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco. Anche gli eventuali interventi di bonifica (anche bellica), messa in sicurezza ed eventuale smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose ed inquinanti saranno a carico della parte acquirente.

Per quanto riguarda le unità commerciali occupate, si conferma il riconoscimento del diritto di prelazione all'inquilino sul prezzo di aggiudicazione, come disposto ex lege. Uguale diritto di prelazione si ritiene di riconoscere ai conduttori delle unità abitative, in conformità a quanto

disposto dalla Città sin dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2003 (mecc. 2003 09047/008). Tale diritto potrà essere esercitato dai medesimi purché risultino titolari di regolare contratto e non siano morosi alla data di esercizio del diritto di prelazione. Nessun diritto di prelazione spetterà ai conduttori/concessionari di unità dichiarate deserte.

Per quanto attiene alla verifica di interesse culturale ex D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in relazione agli immobili che sono stati o che verranno dichiarati di interesse culturale, sino a quando non pervenga l'autorizzazione alla loro alienazione, non si potrà procedere alla stipulazione con l'aggiudicatario del contratto di vendita/costituzione del diritto.

Con riguardo, ancora, al Lotto 2 (Compendio immobiliare sito in Torino, via Cigna angolo via Cervino), si procederà alla vendita anche dei due passaggi carrai che collegano la via Cervino alla viabilità interna al compendio ex INCET, contraddistinti dai civici 21/A e 29/A, con obbligo di assoggettamento ad uso pubblico perpetuo (salvo diversa durata consentita dalla Città) e con oneri di apertura e chiusura dei relativi cancelli a carico dell'aggiudicatario, in accordo con i proprietari delle porzioni dell'ex INCET e con la Civica Amministrazione.

Si intende quindi autorizzare, ad integrazione di quanto approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 3 giugno 2019 (mecc. 2019 01718/131) e dell'8 luglio 2019 (mecc. 2019 02281/131), l'alienazione dei beni elencati, mediante esperimento di asta pubblica da esperirsi con il sistema delle offerte segrete ai sensi del Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 783 del 24 dicembre 1908, approvato con Regio Decreto n. 454 del 17 giugno 1909, con aggiudicazione, come accennato, a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara. Gli atti di trasferimento della proprietà (o del diritto di superficie/proprietà superficiaria) devono intendersi fuori campo I.V.A. e dovranno essere stipulati entro il 18 dicembre 2019, salvo che per i Lotti eventualmente non autorizzati dal Mibact o quelli per i quali sussiste il diritto di prelazione da parte degli inquilini. L'asta pubblica avrà ad oggetto gli immobili di cui all'unito elenco (nonché quelli già deliberati con i provvedimenti consiliari sopra citati e non ancora inseriti in asta), salvo quelli che rivelino, ad esito del completamento degli approfondimenti istruttori, criticità tali da impedire l'immediato inserimento in gara e per i quali, pertanto, si renda necessario un rinvio.

Il presente provvedimento costituisce occasione per autorizzare un ulteriore esperimento di asta avente ad oggetto i due compendi di proprietà comunale ubicati in Torino, piazza Massaua n. 18 e via Ghedini n. 2, con riguardo ai quali appare opportuno operare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della Legge 24 dicembre 1908 n. 783, un ribasso del relativo prezzo a base d'asta del 10%, ferme ed invariate le ulteriori condizioni deliberate. Infatti, gli esperimenti d'asta per la costituzione del diritto di superficie/proprietà superficiaria settantennale su tali beni (aste pubbliche n. 92/2018 e n. 6/2019) al prezzo base rispettivamente di Euro 1.080.000,00 e di Euro 1.470.000,00 sono risultati deserti. Diversa considerazione merita la Foresteria Lingotto, oggetto di proprietà superficiaria novantanovenale. Dopo due aste disertate (n. 90/2018 e n. 8/2019), con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 giugno 2019 (mecc. 2019 01169/131) è stato autorizzato un terzo incanto al prezzo di Euro 9.200.000,00 (n. 46/2019)

anch'esso privo di offerte. La valutazione di un esperto indipendente acquisita agli atti, che tiene conto di tutte le condizioni stabilite dal provvedimento consiliare (durata del diritto, convenzionamento tariffario per il 51% dei posti letto e vincolo di destinazione d'uso trentennale a residenza universitaria) consente, peraltro, di approvare un ulteriore esperimento d'asta al prezzo base di Euro 7.100.000,00 (da maggiorarsi del valore degli arredi, pari ad Euro 200.000,00) che si intende autorizzare con la presente deliberazione.

Poiché la diminuzione della base d'asta consentita dal sopra citato disposto normativo per i compendi Massaua/Ghedini e dalla perizia acquisita per la Foresteria Lingotto rende conseguentemente necessario adeguare il piano Dismissioni 2019-2021 approvato unitamente al DUP con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), si autorizzano i competenti uffici ad effettuare nel Piano medesimo la modificazione degli importi a base d'asta, che ammonteranno rispettivamente ad Euro 972.000,00, ad Euro 1.323.000,00 e ad Euro 7.300.000,00.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884;

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 giugno 2019 (mecc. 2019 01718/131);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 luglio 2019 (mecc. 2019 02281/131);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

- 1) di approvare l'alienazione, secondo le modalità indicate in narrativa, degli immobili di proprietà comunale inseriti nell'allegato Elenco (all. 1 - n. _____), alle condizioni tutte previste dal presente provvedimento;

- 2) di dare mandato agli Uffici comunali competenti di predisporre lo schema di bando di gara per una o più aste pubbliche e gli atti amministrativi conseguenti per gli immobili di cui al punto 1), per i compendi ubicati in piazza Massaua n. 18 e via Ghedini n. 2 al prezzo rispettivamente di Euro 972.000,00 ed Euro 1.323.000,00, ribassato ex articolo 6, comma 4, Legge 783/1908, nonché per la Foresteria Lingotto al prezzo a base d'asta di Euro 7.300.000,00; si allegano planimetria dell'immobile ubicato in via Cecchi angolo via Cigna (rientrante nella sezione II dell'allegato elenco immobili - allegato 1) e relativa Scheda Servizi (all. 2-3 - nn.) e si autorizza la conseguente modificazione del Piano Dismissioni 2019-2020 per i tre compendi citati;
- 3) di approvare che gli immobili vengano venduti (o ceduti in diritto di superficie/proprietà superficiaria) a corpo, non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti ed obblighi, servitù attive e passive anche se non dichiarate (da indicarsi nel bando ove note ovvero da costituirsi appositamente), pesi, oneri e vincoli, con l'onere a carico dei singoli aggiudicatari di procedere eventualmente allo sgombero - a propria cura e spese - di macerie, masserizie, rifiuti o comunque materiali e strutture presenti presso gli stessi. La Città inoltre non si farà carico di procedere ad alcuna opera occorrente per il recupero degli immobili, né ad alcun intervento di messa a norma e/o in sicurezza degli stessi. Sarà obbligo dell'aggiudicatario provvedere, a proprie cura e spese, agli eventuali interventi di bonifica necessari;
- 4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei conseguenti provvedimenti contabili, tenuto conto che l'operazione/le operazioni immobiliare/i oggetto del presente provvedimento deve/devono intendersi fuori campo I.V.A.;
- 5) di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4 - n.);
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI
AL PERSONALE ED AL PATRIMONIO
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DIVISIONE PATRIMONIO,
PARTECIPATE E APPALTI
F.to Calvano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Ricca Fabrizio, Tisi Elide

PRESENTI 22

VOTANTI 20

ASTENUTI 2:

Magliano Silvio, Tresso Francesco

FAVOREVOLI 20:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippio Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4.

IL SEGRETARIO
Roux

In originale firmato:

IL PRESIDENTE
Sicari
